

N. 3008

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MEDURI e MONTELEONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1998

Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità di questo disegno di legge scaturisce dal fatto che gli specialisti ambulatoriali oggi ultracinquantacinquenni, titolari di pensione per precedenti attività, per effetto dell'articolo 34 del provvedimento collegato alla legge finanziaria 1998, sarebbero costretti a cessare la loro attività lavorativa.

Va considerato che gli stessi specialisti sono stati costretti da precedenti e vigenti normative, anche contrattuali, a porre fine a precedenti rapporti di lavoro, conseguendo trattamenti di quiescenza che a volte sono di minima entità perchè ottenuti con il minimo di anzianità di servizio.

Atteso che non esiste allo stato una preclusione di legge che impedisca il cumulo fra pensione e rapporto di lavoro nella specialistica ambulatoriale, si potrebbe ravvisare nel disposto dell'articolo 34 una lesione del diritto al lavoro (che è in contrasto con gli articoli 4 e 35 della Costituzione ed anche con l'articolo 39, in quanto impone una norma non correlata ad una contrattazione sindacale).

Il limite di età di 55 anni sarebbe stato fissato arbitrariamente operando di fatto una discriminazione che risulterebbe particolarmente evidente anche in riferimento ad altre categorie non mediche.

Non si sarebbe tenuto conto del diritto acquisito e la cessazione del rapporto determinerebbe per gli interessati un grave ed irreparabile danno sotto il profilo economico ed un definitivo pregiudizio sul piano previdenziale.

Il numero degli specialisti interessati (titolari di trattamento pensionistico, con più di 55 anni, con incarico di servizio superiore alle 29 ore settimanali) è inferiore al 5 per cento del totale degli specialisti ambulatoriali attualmente in servizio; pertanto sarebbe irrisorio il risparmio per il bilancio statale.

Va inoltre considerato che le Aziende sanitarie si vedrebbero comunque costrette a surrogare gli specialisti eventualmente dimissionati al fine di non contrarre gli attuali *standard* di assistenza.

Il mantenimento della norma in oggetto aprirebbe sicuramente un notevole contenzioso sul piano giuridico ed anche costituzionale.

Infine si sottolinea come il disegno di legge che oggi si presenta sia perfettamente in linea con il contenuto dell'ordine del giorno a firma Monteleone, Meduri ed altri, presentato in sede di approvazione dell'articolo 34 in questione nella seduta del Senato del 22 dicembre 1997, ed accolto dal Governo come raccomandazione.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Nell'articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole: «non si trovino in trattamento di quiescenza per pregressi rapporti e che».

